TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

Proc. N.2274/2011
OGGETTO: Richiesta delle comproprietarie di revisione del prezzo base dei disposti esperimenti di vendita, con conseguente parziale revoca del provvedimento del 30.12.2020

Visto, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, dispone in parziale modifica del provvedimento del 30.12.2020 che il prezzo base indicato in detto provvedimento in euro 300.000,00, sia determinato in euro 370.000,00;
Conferma nel resto le disposizioni del provvedimento con il quale sono stati fissati nuovi esperimenti di vcndita;
Si comunichi al Delegato;
Pisa, 1.03.2021

Il G.I.
dott.Giovanni Zucconi

Tribunale di Pisa
Sezione Civile

Proc N.2274 / 2011
Il G.I., dott. Giovanni Zucconi
vista la comunicazione del Delegato in ordine all'esito negativo degli esperimenti di vendita già delegati;
vista la relazione dell'IVG;
viste le determinazioni del creditore procedente;
ritenuta l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 6.08.2015 n.132, con la quale è stato convertito il D.L. 27.06.2015 n.83,
ritenuto che non appare seriamente prospettabile che attraverso la vendita con incanto possa conseguirsi un prezzo superiore della metà al valore determinato ex art, 568 c.p.c.;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 569 c.p.c., ai fini del sollecito svolgimento della procedura, appare opportuno che il Delegato provveda ad eseguire gli esperimenti di vendita con modalità non telematiche;
ritenuto di non poter accogliere la richiesta delle comproprietarie in ordine al riconoscimento di un diritto di prelazione che non ha fondamento normativo
visto l'art. 591 c.p.c.

Dispone

Che il Delegato provveda ad esperire, nella forma della vendita senza incanto di cui all'art. 571 c.p.c., tre ulteriori tentativi di vendita, a distanza non inferiore di 3 mesi e non superiore a mesi 6 l'uno dall'altro, procedendo secondo le seguenti direttive:
1)Prezzo base euro 300.000,00 per il primo esperimento, riduzione del 15% di detto prezzo per il secondo esperimento; riduzione del 20% per il terzo esperimento;
2)saranno considerate inefficaci le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza;
3)qualora sia presentata una sola offerta superiore o pari al valore dell'immobile come sopra determinato, la stessa sarà senz'altro accolta;
4)qualora sia presentata una sola offerta per un prezzo non inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza il delegato dovrà trasmettere gli atti al Giudice ai fini delle valutazioni da parte di quest'ultimo ai sensi della disposizione di cui all'art.572 c.p.c.
5)qualora siano presentate più offerte il delegato contestualmente inviterà comunque tutti gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta : se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato, ove ritenga di non dover rimettere gli atti al Giudice per la valutazione di cui all'art. 573 c.p.c., è sin da ora autorizzato a disporre la vendita al miglior offerente ed in caso di più

offerte delle stesso valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Ove il Delegato, in presenza di più offerte, ritenga di non disporre di elementi sufficienti per stabilire quale sia la migliore offerta provvederà a rimettere gli atti al Giudice,

6) fissazione del termine di gg.90 per il deposito del saldo del prezzo;

7) pubblicità dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche

8) pubblicità sul sito internet e sul quotidiano Il Tirreno;

9) autorizza il Delegato a richiedere al creditore procedente il versamento di opportuno fondo spese necessario alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche;

Manda

manda al delegato, previa verifica del puntuale pagamento da parte del creditore procedente delle spese di pubblicità, di procedere all'ulteriore corso della delega in conformità a quanto sopra precisato e per il resto a quanto già previsto nell'originaria delega;

Pisa, 30/12/2020

Il G.I.
dott. Giovanni Zucconi